


Prot. 1662/2020.U

27 APR 2020



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Campobasso

Al Sig. Presidente
Ordine degli Avvocati
CAMPOBASSO

OGGETTO: Line Guida condivise per la individuazione della prassi in tema di negoziazione assistita – art. 6 L. 10.11.2014 n. 162

In riscontro alla comunicazione pervenuta, contenente in allegato istanza di integrazione delle linee guida in oggetto a firma della locale sezione dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, comunico la disponibilità a procedere secondo le modalità telematiche suggerite, specificando quanto segue:

1. I legali interessati procederanno al deposito, mediante invio esclusivamente sulla pec del protocollo della Procura - prot.procura.campobasso@giustiziacert.it - dell'Accordo di cui all'art. 6 in oggetto, con certificazione autografa in digitale, delle sottoscrizioni e della conformità dell'accordo alle norme imperative e di ordine pubblico di cui all'art. 5 della Legge cit., oltre al fascicolo ed alla documentazione richiamata, in osservanza delle modalità e dei termini prescritti dalla medesima normativa, attestati dalla data di ricezione della pec.
2. La Procura della Repubblica, esaminato l'Accordo e la documentazione trasmessa, procederà, in ossequio alle prescrizioni normative, alla trasmissione del Nulla Osta o dell'Autorizzazione, nel rispetto dei termini prescritti, a mezzo inoltro sulla pec indicata dai legali.

Distinti saluti
Campobasso, li

27 APR. 2020

Il Procuratore della Repubblica
- Dott. Nicola D'ANGELO -





ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO

Prot. N.3102.2020

Campobasso, li 15.04.2020

Al Sig.
Procuratore della Repubblica
Presso il Tribunale di Campobasso
Dott. Nicola D'ANGELO
prot.procura.campobasso@giustiziacert.it

Ill.mo Sig. Procuratore,
in allegato Le trasmetto la richiesta di integrazione al Protocollo contenente le "LINEE GUIDA CONDIVISE per la INDIVIDUAZIONE DELLA PRASSI IN TEMA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA AI SENSI DELL'ART. 6 L.10.11.2014 N.162", inoltratami dal Presidente dell'Ondif – Osservatorio sul Diritto di Famiglia – Sezione di Campobasso.

Detta richiesta di integrazione, da me condivisa, è motivata dalla necessità di consentire la trattazione degli affari relativi alla negoziazione assistita in materia di famiglia durante il periodo emergenziale dal Covid-19, nel rispetto delle esigenze di tutela della salute pubblica imposte dalla legge.

In attesa di Suo cortese e -mi auguro- positivo riscontro, colgo l'occasione per porgerLe cordiali saluti

Il Presidente

Avv. Giuseppe De Rubertis
Giuseppe De Rubertis

Allegati: c.s.



ONDIF – Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia
Sezione di Campobasso

Egr. Sig. Presidente del COA di Campobasso

Oggetto: Negoziazione Assistita ai sensi degli artt. 5 e 6 D.L.12.09.2014 n.132 come modificato ed integrato con L.10.11.2014 n.162 per le Soluzioni Consensuali di Separazione Personale, di Cessazione degli Effetti Civili o Scioglimento del Matrimonio, di modifica delle Condizioni di Separazione e Divorzio.

In questo periodo dettato dall'emergenza COVID-19, al fine di favorire, per quanto possibile, lo svolgimento delle attività in determinate materie, l'ONDIF sez. di Campobasso, suggerisce di chiedere la disponibilità della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso a ricevere all'indirizzo pec della stessa l'Accordo raggiunto a seguito della Convenzione di Negoziazione Assistita come specificato in oggetto, con la produzione documentale, così come richiesta al punto 3 e 4 delle Linee Guida sottoscritte in data 03.04.15 tra Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, il Presidente del C.O.A. di Campobasso ed il Sindaco del Comune di Campobasso e depositate in data 07.04.15 prot.n.303/15.

Pertanto, fermo rimanendo quanto regolamentato nel ridetto Protocollo contenente le "LINEE GUIDA CONDIVISE per la INDIVIDUAZIONE DELLA PRASSI IN TEMA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA AI SENSI DELL'ART. 6 L.10.11.2014 N.162", la stessa Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso dovrebbe:

1)- autorizzare il deposito mediante INVIO A MEZZO PEC dell'Accordo di cui all'art. 6 D.L.12.09.14 n.132, come integrato e modificato dalla L.10.11.2014 n.162, con la certificazione da parte degli Avvocati dell'autografia, MEDIANTE FIRMA DIGITALE , delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico, di cui all'art.5 della richiamata normativa, nelle modalità e nei termini previsti dalla ridetta normativa nazionale e regolamentate dalle Linee Guida sopra richiamate, rispettivamente agli artt.3 e 4.

2)- La PROCURA DELLA REPUBBLICA provvederà a trasmettere il NULLA OSTA o L'AUTORIZZAZIONE all'ACCORDO, nei termini previsti dalla normativa nazionale e dalla ridette Linee Guida, all'indirizzo pec indicato da ciascuno degli avvocati, affinché, come previsto dall'art.6 delle Linee Guida, nei termini e con le modalità legislativamente previsti, la copia autenticata dello stesso ACCORDO venga trasmessa da parte dell'avvocato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, munito delle certificazioni di cui all'art.5, mediante invio all'indirizzo pec del Comune.

Grazie per l'attenzione.

Cordiali saluti

⋮

Avv. Giuseppina Cennamo
Presidente ONDIF sez di CB